



COMUNE DI GIARDINELLO

Città Metropolitana di Palermo

Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico

Rep. n. 250 del 24.3.2020 al 8.4.2020

Giardinello, il 24.3.2020 addetto alla pubblicazione

# COMUNE DI GIARDINELLO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza Sindacale n.

15

del

24 MAR 2020

**Oggetto: Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli UFFICI COMUNALI**

## IL SINDACO

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il regolamento degli uffici e dei servizi;

**Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**Vista** la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante "prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 n. 6 del 2020" e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

**Vista** la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; **Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020 ed in particolare l'art. 9 (Norme riguardanti il personale in servizio presso gli Enti locali) e le lettere a) e b) del comma unico dell'art. 8 della stessa;

**Visto** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'articolo 87 dello stesso (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) che dispone il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**Visto** il vigente C.C.N.L.;

**Considerato** l'evolversi della situazione emergenziale sanitaria determinatasi sull'intero territorio nazionale;

**Ritenuto**, al fine di contenere e contrastare con maggior efficacia la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19), di prevedere che il personale, a qualsiasi titolo in servizio presso questo Comune, svolga la prestazione lavorativa in modalità agile, ad eccezione di coloro che sono tenuti a garantire le attività essenziali o indifferibili da realizzarsi necessariamente in presenza e per un numero minimo di risorse umane;

**Ritenuto** di dover limitare la presenza del personale in tutti gli uffici comunali al fine di assicurare esclusivamente le attività indifferibili da espletare in presenza, in ragione della gestione dell'emergenza e di prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

**Considerato** che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente e che in tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;

**Considerato** che, nei casi in cui non sia possibile ricorrere al lavoro agile è possibile utilizzare le ferie pregresse e il congedo;

**Considerato** che con riferimento al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 2/2020 punto 2, le Amministrazioni devono assicurarne prioritariamente la presenza in funzione del ruolo di coordinamento agli stessi dirigenti assegnato;

**Ritenuto** che, in applicazione dell'articolo 24 del vigente CCNL, il dirigente/Responsabile di Settore, d'intesa con il vertice della struttura, organizza la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare;

## **DISPONE**

### ***Art. 1 Modalità di attivazione del lavoro agile***

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, tutto il personale che presta servizio presso questo Comune a qualsiasi titolo ed è in condizioni di operare in Smart Working, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, svolge in via ordinaria l'attività lavorativa in modalità agile, pertanto nessuna attività lavorativa sarà resa dai dipendenti in modalità ordinaria all'infuori di quelle indicate nel successivo art. 3 .

2. Relativamente al contenuto dell'attività lavorativa da svolgersi in modalità agile si richiama la determinazione sindacale n. 13 del 17.03.2020;

3. La prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere assicurata nel rispetto delle fasce di contattabilità indicate dai responsabili di ciascun settore, conformemente alla normativa vigente ed alle istruzioni emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica anche con l'utilizzo di propri dispositivi individuali.

### ***Art. 2 Ferie e congedi***

1. I dirigenti responsabili di ciascun settore, favoriscono la fruizione dei periodi di congedo ordinario o straordinario o di ferie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 5 del 13 marzo 2020, stabilendo che siano godute prioritariamente le ferie maturate nell'anno 2019 ed eventualmente ancora non autorizzate; ciò anche nel rispetto dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

2. I dirigenti responsabili di ciascun settore, favoriranno la concessione delle ferie pregresse al personale del comparto che non è nelle condizioni di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile ai sensi del c.2, art. 87, DL 18/2020, e solo successivamente potranno il predetto personale in sospensione lavorativa ai sensi dell'art. 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. I dirigenti responsabili di ciascun settore, predisporranno, come da precedenti disposizioni, il Piano ferie complessivo dei dipendenti di tutte le Aree e Servizi del Dipartimento come previsto dal c.3 del predetto D.L. 18/2020.

4. Come previsto dall'art. 24 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 riguardo alla "Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104" il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

### ***Art. 3 Attività indifferibili da rendere in presenza***

1. I dirigenti responsabili di settore, per lo svolgimento delle attività indifferibili per le quali è richiesta la presenza presso la sede di lavoro, individuano, secondo necessità e criteri di rotazione, un contingente minimo di personale, atto a garantire in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa con particolare riferimento a:

a) apertura e chiusura dei locali Comunali;

b) attività di protocollo in ingresso e in uscita;

c) smistamento delle pratiche via email ai capi settore ed ai responsabili di procedimento;

d) attività di ricezione e trasmissione PEC;

e) numero telefonico di risposta e smistamento delle telefonate ai responsabili di settore, ai responsabili di servizi ed alle Unità Operative e ai dipendenti in lavoro agile;

f) attività di Polizia Municipale.

### ***Art. 4 Modalità di svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza***

1. Il personale addetto alle attività indifferibili da rendere in presenza deve utilizzare, per ogni contatto con l'esterno del Comune, esclusivamente apparecchiature telefoniche e comunicare preferibilmente per via informatica.

Al Comune, così come alle strutture e sedi periferiche, è sospesa la ricezione e spedizione di posta cartacea così come ogni accesso di persone estranee (a meno di esplicita autorizzazione del Segretario Comunale o, nel caso delle strutture periferiche, del responsabile del servizio) e di ciò dovrà essere data adeguata comunicazione sul sito web istituzionale del Comune.

2. Ogni forma di riunione deve essere svolta con modalità telematiche e la permanenza nelle sedi Comunali (centrali e periferiche) del personale strettamente necessario all'espletamento delle attività indifferibili da rendere in presenza deve essere assicurata, anche in turnazione, da una sola persona per stanza e comunque in modo tale da garantire un adeguato distanziamento interpersonale come misura precauzionale.

Dovrà essere assicurato il necessario ricambio dell'aria ambiente in ogni stanza, anche se in presenza, come detto, di una sola unità lavorativa.

#### **Art. 5 Obblighi del personale dirigenziale e impegno di lavoro**

1. I Responsabili di Settore adeguano i propri provvedimenti anche alle esigenze eventualmente sopravvenute, garantendo in ogni caso il rispetto del principio secondo cui il lavoro agile costituisce per gli stessi la modalità ordinaria delle prestazioni lavorative.

2. Ciascun Responsabile di Settore, di intesa con il Sindaco e/o Segretario Comunale, organizza la propria presenza in servizio in sede e il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura intermedia cui è preposto e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.

La presenza nelle sedi di lavoro dovrà essere resa minima in rapporto al numero di Responsabili di Settore e alla necessaria turnazione a presidio, comunque garantito, del Comune e per il coordinamento delle attività di cui all'art. 3, a prescindere del settore di appartenenza.

#### **Art. 6 Modalità comportamentali**

Il personale tutto, oltre a diffonderne la conoscenza, osserva scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all'Allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che di seguito si riportano:

- a) lavarsi spesso le mani. A questo fine verranno rese disponibili all'ingresso dell'edificio e nei corridoi di ingresso agli ambienti lavorativi di piano soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;

i) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, a questo fine sono disponibili prodotti idonei posti all'ingresso;

l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

E' buona norma utilizzare la mascherina nel caso si utilizzino mezzi pubblici.

#### **Art. 7 Monitoraggio e controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie**

I responsabili di Settore sono onerati del monitoraggio e controllo dell'utilizzazione delle misure straordinarie previste

#### **Art. 8 Efficacia e durata delle misure della presente ordinanza**

Le disposizioni contenute nel presente ordinanza hanno efficacia fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, o comunque, fino a una data eventualmente antecedente stabilita da atti del Presidente della Regione Siciliana come previsto dal comma 1 dell'art. 87 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2010.

#### **Art. 9 Disposizioni finali**

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito web ufficiale del comune e nella sezione amministrazione trasparente e notificato a tutti i Responsabili di Settore

Giardinello, li

**24 MAR 2020**



Il Sindaco

(Antonino De Luca)